



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3086 del 2015, proposto da

Maria Pia Caruso, rappresentata e difesa dall'avvocato Aristide Police, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Antonio Provenzano, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Parini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della delibera n. 630 del 18 dicembre 2014, di aggiunta del comma 3 bis all'art. 35 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale - secondo cui i Dirigenti di unità organizzative di I o II livello o con incarico speciale, con retribuzione complessiva a.l. oltre € 140.000,00, non avrebbero percepito

l'indennità di funzione -, della delibera n.629 del 18 dicembre 2014, relativa al conferimento dell'incarico di direzione dell'Ufficio rapporti con i co.re.com", all'occorrenza della delibera n.628 del 18 dicembre 2014, di individuazione degli Uffici di II livello, per il riconoscimento della predetta indennità di funzione e dell'anzianità di livello maturata in fuori ruolo dal 1999, ai fini del trattamento economico, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la sentenza di questo tribunale amministrativo regionale numero 5744 del 12 maggio 2017, che aveva definito il ricorso numero 3086 del 2015, indicato in epigrafe, accogliendolo parzialmente, è stata annullata con rinvio dal Consiglio di Stato con la sentenza numero 3412 del 2 maggio 2022, con la motivazione che il giudizio di primo grado si era svolto a contraddittorio non integro, per nullità della notificazione del ricorso introduttivo al controinteressato, non sanata dalla costituzione dello stesso controinteressato in appello;

rilevato che il giudice d'appello ha ritenuto di rinviare la causa in primo grado accogliendo l'appello dell'avvocatura statale e prescindendo dall'esame della posizione sostanziale del controinteressato;

considerato che, al riguardo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le domande proposte dalla ricorrente siano suscettibili, per ragioni di bilancio, di produrre comunque ricadute su altre unità di personale, per cui apparirebbe evidente l'importanza che i controinteressati siano messi con assoluta certezza nelle condizioni di poter partecipare al giudizio, essendo i trattamenti economici in esame rilevanti nell'ambito delle procedure di contenimento della spesa, per cui il

processo va rinnovato integralmente a contraddittorio integro;

ritenuto che questo giudice di primo grado è vincolato dalla pronuncia del Consiglio di Stato, per cui deve assicurare che il giudizio si svolga a contraddittorio integro, evocando nel processo tutti i soggetti che si trovano nella stessa posizione del controinteressato non validamente chiamato in giudizio nel precedente processo;

ritenuto che l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i possibili controinteressati debba essere eseguita per pubblici proclami, tenuto conto del numero elevato degli stessi;

ritenuto di fissare le seguenti modalità per la integrazione del contraddittorio: richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso e degli atti impugnati, da eseguirsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 15 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa;

ritenuto, al fine della fissazione dell'udienza per la prosecuzione della trattazione di merito del ricorso, di dover rinviare la causa al Presidente del TAR del Lazio, tenuto conto del riparto di competenze interne stabilito a decorrere dal 1 gennaio 2023, al fine dell'assegnazione alla Sezione interna competente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Rinvia la causa al Presidente del TAR del Lazio, al fine dell'assegnazione alla Sezione interna competente per la fissazione della nuova udienza di trattazione di merito.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con

l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO